



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, recante “*Provvedimenti per la cooperazione*” ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che ha stabilito, tra l'altro, che i modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con Decreto del Ministro delle attività produttive, oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO, inoltre, l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 220 del 2002 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il potere di fissare le modalità di esecuzione delle ispezioni ed il modello del relativo verbale;

VISTO l'art. 2545 *quaterdecies* c.c, rubricato “*Controllo sulle società cooperative*”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,.....*”

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2015, di aggiornamento della modulistica utilizzata nell'attività ispettiva sulle società cooperative e loro consorzi e di definizione delle modalità di effettuazione dell'attività ispettiva;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di società cooperative determinando, in tal modo, la necessità di modificare la modulistica di revisione e ispezione utilizzata nell'attività di vigilanza;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “*Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;

CONSIDERATA la normativa generale citata impattante sulla materia della vigilanza sugli enti cooperativi;

RITENUTO necessario ridefinire alcune delle modalità di effettuazione della attività di ispezione straordinaria al fine di rendere la predetta attività maggiormente conforme alle esigenze di trasparenza e celerità dell'attività di vigilanza;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento e all'integrazione della modulistica relativa alla vigilanza cooperativa;



CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere un sistema di verbalizzazione digitale dell'attività di vigilanza;

INFORMATE le Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo;

D E C R E T A

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità, i tempi e i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 8 e seguenti, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

Oggetto dell'ispezione

1. Le ispezioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.

2. Qualora, nel corso dell'ispezione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l'ispettore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e l'autorità di vigilanza trasmette senza indugio alle suddette Amministrazioni la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

Art. 3

Personale ispettivo

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da dipendenti di altre Amministrazioni iscritti nell'Elenco dei revisori abilitati attraverso i corsi organizzati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e che abbiano maturato un'esperienza nell'attività revisionale adeguata, valutata secondo le indicazioni emanate dalla Direzione generale competente con proprio atto. L'Elenco dei revisori è tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Art. 4

Attribuzione dell'incarico ispettivo

1. Le ispezioni agli enti cooperativi sono disposte dall'Autorità di vigilanza sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative, nonché su programmazioni straordinarie. Sono, inoltre, disposte sulla base di esposti di soci o di soggetti terzi, su segnalazione di altre Autorità Pubbliche ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. L'ispettore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., richiamato dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la vigilanza.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'ispezione

1. L'ispezione viene effettuata da due o più ispettori appositamente incaricati dalla Autorità di vigilanza. La stessa si svolge, di regola, alla presenza del legale rappresentante o di un suo delegato, eventualmente assistito da soci o consulenti.
2. Con l'effettuazione dell'ispezione e dei conseguenti accertamenti gli ispettori rilevano le informazioni e gli elementi necessari alla compilazione della modulistica di cui all'art. 10 del presente decreto. L'acquisizione di ulteriori e specifici elementi conoscitivi potrà essere disposta dalla Direzione generale agli ispettori con richiesta di supplementi ispettivi.
3. Gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione mettono a disposizione degli ispettori incaricati tutti i libri, i registri ed i documenti ed hanno l'obbligo di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. La mancata esibizione è rilevata nel verbale ed è comunicata dall'Autorità di vigilanza, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti, alle Amministrazioni competenti in materia contributiva, retributiva e fiscale.
4. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l'ispezione straordinaria viene effettuata dagli ispettori presso la sede sociale ed in tutti gli altri luoghi, anche presso terzi, ove si svolge l'attività sociale; gli ispettori possono convocare, sentire informalmente ed acquisire le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell'attività, comprese quelle di terzi.
5. L'indisponibilità reiterata dei soggetti indicati al precedente comma 1 non osta allo svolgimento dell'incarico. Qualora gli ispettori, pur non essendo stati messi nelle condizioni di istaurare il contraddittorio con il legale rappresentante o soggetto appositamente delegato, siano stati comunque in grado di acquisire gli elementi utili, a mezzo di altre attività investigative, allo svolgimento dell'attività di vigilanza, concluderanno con compilazione del verbale di ispezione straordinaria.



6. Nelle ipotesi sopramenzionate gli ispettori che, esauriti infruttuosamente tutti i tentativi di effettuare l'ispezione alla presenza del legale rappresentante, abbiano a disposizione documenti acquisibili esclusivamente dalle banche dati in uso dovrà tassativamente redigersi il verbale di mancata ispezione.

Art. 6

Verbale di ispezione - sezione rilevazione

1. Le risultanze dell'attività ispettiva devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all'art. 10 del presente Decreto. Il verbale di ispezione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l'apposizione di firma digitale. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura degli ispettori, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
2. Al termine delle verifiche, gli ispettori hanno l'obbligo di trasmettere il verbale di ispezione – sezione rilevazione all'Autorità di vigilanza, entro dieci giorni dalla conclusione della ispezione. La trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
3. Qualora all'esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, gli ispettori diffidano la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato. Quest'ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
4. Nel caso di irregolarità ritenute non suscettibili di sanatoria il verbale - sezione Rilevazione - contenente la proposta di provvedimento è caricato entro dieci giorni dalla conclusione dell'ispezione, completo degli eventuali allegati, sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta, per i successivi adempimenti di competenza della Direzione generale.
5. L' Autorità di vigilanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l'eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell'attività ispettiva. Ove necessario agli ispettori potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altri ispettori di un nuovo incarico. Resta ferma la possibilità di disporre l'annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
6. Entro 15 giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all'Autorità di vigilanza. In caso di accoglimento totale o parziale l'Autorità di vigilanza potrà disporre l'annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.

Art. 7

Verbale di ispezione – sezione accertamento - modalità di svolgimento dell'accertamento

1. La fase di accertamento è, di regola, svolta da remoto, mediante strumenti informatici che assicurino l'instaurazione del contraddittorio, previa acquisizione della documentazione attestante l'adempimento delle diffide impartite.



2. Laddove le circostanze concrete lo richiedano, gli ispettori potranno svolgere l'accertamento in presenza, dandone adeguata motivazione all'interno del verbale.
3. Entro dieci giorni dal termine delle verifiche, gli ispettori hanno l'obbligo di trasmettere il verbale di ispezione – sezione accertamento, sottoscritto digitalmente dalle parti, al Ministero. La trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta. In caso di rifiuto o impossibilità alla sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa o del suo delegato, il verbale deve essere notificato alla cooperativa, a cura degli ispettori, a mezzo posta certificata all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.
4. Entro 15 giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all'Autorità di vigilanza. In caso di accoglimento totale o parziale l'Autorità di vigilanza potrà disporre l'annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.

Art. 8

Relazione di mancata ispezione/accertamento

1. Nel caso di accertata impossibilità allo svolgimento dell'attività di vigilanza, dovuta al comportamento ostativo o comunque all'irreperibilità del legale rappresentante, gli ispettori redigono la relazione di mancata ispezione e la trasmettono tempestivamente all'Autorità di vigilanza. La trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica all'uopo predisposta.
2. L'impossibilità può ritenersi accertata ove gli ispettori abbiano provveduto a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa, risultante dal registro delle imprese, due PEC: la prima, contenente la notifica dell'incarico di vigilanza, e la seconda contenente la diffida a consentire l'ispezione.
3. Qualora il predetto indirizzo di posta elettronica certificata risulti inesistente o non valido, il tentativo di contatto deve essere effettuato mediante l'invio della diffida tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società.
4. Nel caso in cui l'impossibilità di contattare la cooperativa si manifesti in fase di accertamento, gli ispettori redigono la relazione di mancato accertamento previa trasmissione della diffida con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9

Durata dell'ispezione

L'attività ispettiva deve essere avviata entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico ed entro i successivi tre giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. L'ispezione - fase di rilevazione - deve concludersi entro novanta giorni dall'inizio della stessa. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.



Art. 10

Nuova modulistica di ispezione straordinaria - società cooperative e loro consorzi

È approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione dell'ispezione straordinaria sulle società cooperative e loro consorzi, costituita dai documenti allegati che sono parte integrante del presente decreto.

Art. 11

Diritto di accesso

In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, si applica quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 6 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che disciplina i casi di esclusione e limiti all'accesso.

Art. 12

Tutela della riservatezza

Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7 comma 9, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, gli ispettori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne detengano le risultanze.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di esecuzione della vigilanza straordinaria sulle società cooperative e loro consorzi in contrasto con il presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO